



Prot. N. 44771/ 2012

Determinazione n. 1595 del 27/06/2012

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE AL VIGENTE PRG RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DI TRE FABBRICATI RICADENTI IN ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO B0 DI CONSERVAZIONE VOLUMETRICA - LOC. CAPOLUOGO P.ZZA LEONARDO DA VINCI - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -

AREE PROTETTE

ARCH. BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Determinazione n. 1595 del 27/06/2012

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Tavullia in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 39668 del 06/06/12, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente una variante al vigente PRG per la realizzazione di un piano di recupero finalizzato all'ampliamento e alla riqualificazione di tre fabbricati ricadenti in zona residenziale di completamento B0 di conservazione volumetrica;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale si è stabilito di non coinvolgere nessuno SCA;

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 39668/12 del 22/06/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

Determinazione n. 1595 del 27/06/2012

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

La variante in esame, che attiene al settore della pianificazione territoriale e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti edilizi, è stata classificata dal Comune di Tavullia fra i casi rientranti nelle disposizioni del suddetto comma 3-bis, ovvero fra quelli che sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi delle normative vigenti.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Tavullia in qualità di autorità procedente, con nota prot. 4178 del 31.05.2012, recante timbro di posta in arrivo del 04/06/12, acquisita agli atti con prot. 39668 del 06/06/'12, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito ad una variante al vigente PRG per l'attivazione di un piano di recupero finalizzato all'ampliamento e alla riqualificazione di tre fabbricati ricadenti in zona residenziale di completamento “B0” di conservazione volumetrica.

Determinazione n. 1595 del 27/06/2012

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto Preliminare - redatto dal Dott. Geol. Roberto Romagna
- 2) Scheda di sintesi;

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della suddetta richiesta, con nota prot. n. 40603 del 11/06/12, ha comunicato l'avvio del procedimento, evidenziando alcune considerazioni in merito agli SCA proposti dall'autorità procedente sulla base delle quali si è ritenuto possibile escluderli, ai fini della semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, evitando duplicazioni di valutazione.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

Come evidenziato sopra questa autorità competente durante l'avvio del procedimento di verifica in oggetto, visti i contenuti della variante e la modesta entità delle modifiche avanzate, ha ritenuto ammissibile escludere gli SCA proposti dall'autorità procedente (la P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio* del Servizio 4.2 di questa A.P. e il Settore *Lavori Pubblici* del Comune), al fine di perseguire i criteri efficacia, razionalizzazione ed economicità dell'attività amministrativa, evitando duplicazioni di valutazione, ovvero:

sentita la P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio* del Servizio 4.2, si è ritenuto che la stessa potrà esprimere le proprie valutazioni di competenza nell'ambito del successivo parere di compatibilità che l'Amm.ne Comunale dovrà richiedere prima dell'adozione della variante, ai sensi dell'art. 89 del DPR380/01, all'interno del quale, sulla base di indagini più approfondite, potranno comunque essere imposte particolari prescrizioni o limitazioni all'attuazione degli interventi previsti con la variante urbanistica;

Per quanto riguarda, invece, il Settore Comunale dei *Lavori Pubblici* si è ritenuto che riguardo alle tematiche inerenti il procedimento di verifica a VAS non sussistano particolari aspetti attinenti alle loro competenze.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante riguarda è finalizzata a realizzare un piano di recupero per l'ampliamento e la riqualificazione di tre fabbricati localizzati nel centro storico del capoluogo, in Piazza Leonardo da

Determinazione n. 1595 del 27/06/2012

Vinci, individuati nel vigente P.R.G. come zona residenziale di completamento “B0” di conservazione volumetrica.

I fabbricati sono attualmente costituiti, in altezza, da un unico piano.

Dalle planimetrie riportate nel rapporto è possibile constatare che l’ampliamento degli edifici consiste sostanzialmente nell’incremento in altezza di un piano, in allineamento con i fabbricati limitrofi. Per un solo fabbricato (identificato con il n. 1) è previsto anche la possibilità di realizzare un modesto incremento della superficie coperta nella parte retrostante del lotto di pertinenza.

Nella seguente tabella sono riassunti i dati urbanistici ed edilizi di ogni intervento:

| FABBRICATO N°1 | |
|--|--|
| superficie in pianta esistente = 95 mq | superficie in pianta di progetto = 110 mq |
| Volume esistente = 280 mc | Volume massimo consentito = 950 mc |
| Altezza esistente = 4.30 ml | Altezza massima consentita sul fronte strada = 7.90 ml |
| FABBRICATO N°2 | |
| superficie in pianta identica a quella di sedime esistente | |
| Volume esistente = 180 mc | Volume massimo consentito = 350 mc |
| Altezza esistente = 2.30 ml | Altezza massima consentita sul fronte strada = 5.40 ml |
| FABBRICATO N°3 | |
| superficie in pianta identica a quella di sedime esistente | |
| Volume esistente = 170 mc | Volume massimo consentito = 350 mc |
| Altezza esistente = 2.30 ml | Altezza massima consentita sul fronte strada = 5.40 ml |

L’incremento totale dei tre volumi ammonta complessivamente a 1.020 mc che corrisponde ad un incremento insediativo di 8.5 abitanti.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Il rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità a VAS in esame, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha descritto in modo esaustivo la variante proposta, fornendo gli elementi necessari per stabilire il livello dei possibili impatti ambientali derivanti dall’attuazione della variante stessa.

Al paragrafo 3.1 del rapporto preliminare, inoltre, sono state inserite anche le indagini territoriali ed ambientali previste dall’**art. 5 della L.R. 17 giugno 2008, n.14** “Norme per l’edilizia sostenibile”, come indicato al paragrafo 1.3, punto 12 delle linee guida regionali per la VAS (DGR n. 1813 del 21/12/2010), che si cita integralmente: *“Il rapporto preliminare, redatto ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006 può contenere un’indagine territoriale ed ambientale delle aree oggetto di*

Determinazione n. 1595 del 27/06/2012

variante che tenga conto dei criteri di analisi stabiliti all'art.5 punto 2 della L.R. 14/2008: in tal caso, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza amministrativa, il rapporto può ritenersi sostitutivo delle analisi richieste dalla citata L.R.14/2008"

Il Rapporto preliminare ha fornito, quindi, anche i criteri progettuali che verranno adottati per la realizzazione degli interventi, basati sui principi dello sviluppo sostenibile ovvero:

- utilizzo di materiali naturali, provenienti da produttori locali, certificati e possibilmente riciclabili;
- adozione di tecnologie e materiali costruttivi che consentano il miglior isolamento termico;
- adozione di impianti e sistemi volti al risparmio idrico;
- utilizzo di tecniche costruttive ed impianti che riducano il fabbisogno energetico dell'edificio e migliorino la qualità dell'abitare;

L'unico aspetto sensibile evidenziato nel rapporto preliminare riguarda la presenza, lungo il pendio ubicato a valle delle aree interessate, di alcune zone perimetrate dal PAI Interregionale Conca-Marecchia, classificate come "aree a possibile evoluzione del dissesto e frane quiescenti".

E' possibile ritenere, comunque, che tali aspetti non costituiscano elementi significativi ai fini della VAS visto che, in ogni caso, saranno indagati in modo specifico ed approfondito nel successivo parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 89 del DPR380/01, che dovrà essere richiesto a questa stessa A.P. prima dell'adozione della variante e nell'ambito del quale potranno essere imposte particolari prescrizioni o limitazioni all'attuazione degli interventi edilizi previsti con la variante urbanistica.

Valutato dunque il contenuto del rapporto preliminare; considerata l'entità della variante, che consiste esclusivamente in un modesto incremento di volumi già esistenti; visto che gli attuali fabbricati versano, in parte, in uno stato di degrado e non risultano inseriti in modo armonico ed equilibrato nel contesto urbano; considerato che gli interventi incentivano il risparmio del consumo di suolo e la riqualificazione di edifici già esistenti; **è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.**

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni

Determinazione n. 1595 del 27/06/2012

urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente del Comune di TAVULLIA indicata in oggetto, inerente la variante al vigente PRG per l'attuazione di un piano di recupero finalizzato all'ampliamento e alla riqualificazione di tre fabbricati ricadenti in zona residenziale di completamento B0 di conservazione volumetrica, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
 - Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di TAVULLIA, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- V) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Determinazione n. 1595 del 27/06/2012

- VII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- VIII) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/ed
R:\Uzona\URBA\01-06-97\141URBA\1421VAS\12VAS\12TC10103.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
